



LICEO SCIENTIFICO STATALE "**Ettore Majorana**"
Con indirizzi di: **Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane,
Liceo Economico Sociale, Liceo Scientifico Sportivo,
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate**
Via Giuseppe Motta n. 87 – 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Cod. Fisc. 90001840876 – Codice mecc. CTPS10000Q – Cod. Univoco UFDRTI
Tel. 095 61 36 760
P.E.C.: ctps10000q@pec.istruzione.it - e-mail: ctps10000q@istruzione.it -
Sito Web: <http://www.majoranaliceo.edu.it>

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

La scuola è un'istituzione che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale di formazione culturale ed educativa.

Agli studenti viene riconosciuto un ruolo attivo nel processo di apprendimento, con l'assunzione di diritti e di doveri e quindi di precise responsabilità verso la comunità scolastica.

In tale contesto trova la sua collocazione il presente regolamento di disciplina che individua i comportamenti configuranti mancanze disciplinari, le relative sanzioni, le procedure, e gli organi competenti ad irrogarle.

Art. 1 Criteri da rispettare nell'adottare i provvedimenti disciplinari.

1. La finalità educativa del provvedimento deve tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della scuola.
2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare, aggravate nel caso di reiterate infrazioni e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
3. Nessuno può essere sanzionato senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. La responsabilità disciplinare è personale.

ART.2 Sanzioni disciplinari e organi abilitati ad irrogarle.

- a) Ammonizione verbale – il docente.
- b) ammonizione scritta – il docente.
- c) Ammonizione scritta con diffida – il docente, il dirigente scolastico.
- d) sospensione temporanea dalle lezioni per un periodo inferiore alla durata di un giorno e con permanenza nell'istituto - il dirigente scolastico
- e) Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 3 giorni, senza allontanamento dall'istituto e, ove possibile, con la partecipazione in attività a favore della comunità scolastica - il dirigente scolastico.

f) sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di 15 giorni – il consiglio di classe.

g) sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di 15 giorni per gravi infrazioni commesse da alunni di più classi - i singoli consigli di classe, previa riunione collegiale dei consigli di classe interessati.

Nel caso di non regolare frequenza alle lezioni o di assenze collettive, il consiglio di classe può deliberare la non partecipazione, la sospensione o l'annullamento della partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate per singoli alunni o per l'intera classe. Parimenti, il Consiglio di classe può deliberare la non partecipazione, la sospensione o l'annullamento della partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate per le classi e/o gli alunni che si siano resi responsabili di gravi fatti e che abbiano ricevuto più sanzioni disciplinari.

ART. 3 Mancanze disciplinari e sanzioni.

Per fatti che turbino il regolare svolgimento delle lezioni e delle attività scolastiche in generale si applicano le sanzioni di cui alle lettere c) e d). Per la non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal capo d'istituto, del regolamento d'istituto e dei regolamenti d'uso della biblioteca e dei laboratori, si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e).

Per danni arrecati al patrimonio della scuola in caso di negligenza, a parte la rifusione del danno, si applicano le sanzioni di cui alle lettere c) ed e).

Per mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei propri compagni, in base alla gravità del caso e con l'aggravante in presenza di comportamenti violenti, si applicano le sanzioni di cui alle lettere c), d), f), g).

In caso di recidiva, può essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore.

ART. 4 Iter procedurale.

Per quanto riguarda i provvedimenti di cui alle lettere d), e), f), g), il procedimento disciplinare, si apre con l'invio via mail e/o brevi manu allo studente o, nel caso di studente minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale, dell'invito a ritirare di persona presso la segreteria scolastica la contestazione di addebito da valere anche quale comunicazione di avvio del relativo procedimento, nonché l'invito a partecipare all'audizione in presenza dello studente con indicazione della data, dell'orario e del luogo in cui tale audizione si terrà.

Nel corso dell'audizione, alla presenza di almeno due docenti del consiglio di classe fra cui necessariamente colui o coloro che hanno assistito ai fatti contestati, lo studente è invitato a esporre le proprie ragioni, produrre prove o testimonianze a discarico.

Concluso tale iter istruttorio, il coordinatore o un docente del consiglio di classe, previo raccordo con il Dirigente scolastico, indice un consiglio straordinario, cui prende parte il Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato, al fine di deliberare l'archiviazione del procedimento disciplinare

o la sanzione disciplinare da applicare e l'eventuale possibilità di convertirla in attività in favore della comunità.

Con specifico riferimento alla lettera g), previo espletamento da parte dei rispettivi consigli di classe della contestazione di addebito e audizione dello/degli studenti, il consiglio straordinario sarà indetto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e ad esso prenderanno parte collegialmente i docenti di tutti i consigli di classe interessati. Nel corso di tale consiglio straordinario i docenti collegialmente delibereranno l'archiviazione del procedimento disciplinare o la sanzione disciplinare da applicare agli studenti coinvolti e l'eventuale possibilità di convertirla in attività in favore della comunità scolastica.

L'organo competente all'irrogazione, un suo delegato o, nel caso di archiviazione del procedimento, il coordinatore/il consiglio di classe provvede/provedono a comunicare allo studente/i, o al titolare/i della responsabilità genitoriale in caso di studente/i minorenni, le decisioni assunte dal c. d. c. e l'eventuale sanzione irrogata nonché la possibilità di conversione della stessa in attività in favore della comunità con l'espresso avviso che, in tale ultimo caso, l'eventuale adesione alla sanzione alternativa deve essere comunicata via mail al coordinatore/ai docenti del consiglio di classe entro tre giorni dallo studente o, se minorenne, dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

ART. 5 Casi particolari

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

ART.6 Provvedimenti durante gli esami.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART.7 Ricorsi.

Avverso i provvedimenti disciplinari relative alle lettere: b), c), d), e), - art. 2 - , è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, all'organo di garanzia, nominato dal C.d.I., che deciderà in via definitiva. Avverso i provvedimenti di cui alle lettere: f), g), - art. 2- è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al dirigente dell'Ambito Territoriale dell'USR per la Sicilia.

ART. 8 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al DPR. n° 249 del 24/6/98, al DL.n°297 del 16/4/1994 e al Regolamento d'Istituto.